



IL PRESIDENTE

Costituzione in giudizio, mediante difesa diretta ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., nel procedimento promosso innanzi al Tribunale Ordinario di Roma - Sezione Lavoro - R.g. n. 31124/2020.

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*” ed in particolare l'art. 1, comma 381, che ha previsto l'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2016, n. 19083, con il quale è stato approvato il “*Piano degli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all'accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA*”;

VISTO lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella seduta del 22 settembre 2017;

VISTI i Decreti del Commissario Straordinario 10 giugno 2020 n. 72 e n.73, con cui sono stati emanati il “Regolamento di Amministrazione e Contabilità” e il “Regolamento di Organizzazione e Funzionamento” del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, approvati dal MIPAAF rispettivamente con note prot. n. 6032 e n. 6033 del 29 maggio 2020”;

VISTI i Decreti Commissariali n.130 del 17 settembre 2020 e n. 145 del 23 ottobre 2020, con cui il Dott. Stefano Vaccari è stato nominato Direttore Generale del CREA ed è stata fissata al 1° novembre 2020 la data di decorrenza dell'incarico;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 2020, con il quale il Prof. Carlo Gaudio è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;

VISTO il ricorso ex art. 414 c.p.c. recante R.g. n. 31124/2020, depositato presso il Tribunale Ordinario di Roma - Sezione Lavoro - con il quale la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “*Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertarsi e dichiararsi: a) il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta l'anzianità di servizio pre-ruolo a tutti i fini giuridici ed economici non prescritti con conseguente obbligo dell'EX INEA (ora CREA - Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria) di procedere alla ricostruzione di carriera; b) condannare di conseguenza la convenuta amministrazione al pagamento della somma in atto indicata, ovvero in quella maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, quali differenze retributive dovute in esito alla ricostruzione di carriera del ricorrente con interessi dal fatto al soddisfo; d) condannare la convenuta amministrazione al risarcimento dei danni da responsabilità contrattuale derivanti dalla mancata osservanza della Direttiva 1999/70/CE; e) condannare la convenuta amministrazione al risarcimento dei danni per uso abusivo dei contratti a termine; f) condannare la convenuta amministrazione a ricalcolare l'anzianità di servizio ai fini del concorso ex art. 15 per complessive 59 progressioni da Primo Ricercatore – II livello, tenendo conto anche degli anni pre-ruolo g) dichiarare l'illegittimità del comportamento della convenuta*”



IL PRESIDENTE

amministrazione; h) condannarsi la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”

VISTA la nota prot. CREA n. 70461 del 22.07.2021 con la quale l'Avvocatura Generale dello Stato ha comunicato al CREA che l'Amministrazione deve provvedere alla difesa in giudizio direttamente ai sensi dell'art. 417 c.p.c.;

VISTA l'istruttoria svolta dall'Ufficio Affari Generali e legali presso i competenti Uffici dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che il termine per la costituzione in giudizio è stato fissato in 10 giorni prima dell'udienza di comparizione delle parti del 15/10/2021 presso il Tribunale di Roma;

CONSIDERATO pertanto, che l'Amministrazione ritiene non meritevoli di accoglimento le istanze di parte ricorrente;

VALUTATA l'opportunità di procedere alla costituzione in giudizio per i motivi sopra esposti;

VISTO l'art. 417 bis e ss. del codice di procedura civile;

DECRETA

Articolo unico

1. Di stare in giudizio direttamente nel giudizio pendente davanti al Tribunale di Roma – Sezione Lavoro – R.g.n. 31124/2020, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., per il tramite del Direttore Generale, Dott. Stefano Vaccari e/o della Dirigente dell'Ufficio Affari Generali e legali, Dott.ssa Ginevra Albano, e/o del personale assegnato all'Ufficio Affari Generali e legali, Dott.ssa Velia Olini e/o Dott.ssa Valeria Alfano, attribuendo agli stessi il potere di rappresentanza e difesa in giudizio, nonché ogni più ampia facoltà, ivi espressamente comprese quelle di rinunciare agli atti, conciliare e transigere.

Il Presidente
Prof. Carlo Gaudio